
6

AVVOCATI E AI GENERATIVA: DOVEROSA LA VERIFICA DELL'ATTENDIBILITÀ DEGLI OUTPUT¹

TRIBUNALE DI SIRACUSA; sezione seconda; sentenza 20 febbraio 2026, n. 338; G.U. Spitaleri; Omissis (Avv.to Novara) c. Omissis (Avv.ti Colombo, Papaleo)

I modelli di intelligenza artificiale generativa (cd. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica.

I modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle cd. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese.

L'utilizzazione acritica da parte di un Avvocato dei modelli di intelligenza artificiale generativa, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie, integra gli estremi della colpa grave, non potendosi tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse,

¹ **Como citar este artigo científico.** CASSANO, Giuseppe. Avvocati e AI generativa: doverosa la verifica dell'attendibilità degli output. In: **Revista Amagis Jurídica**, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, Belo Horizonte, v. 18, n. 1, p. 193-212, jan.-abr. 2026.

errori che – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del Giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti.

Omissis

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Omissis

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all’attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda (Euro 165.127,00; scaglione valoriale da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi.

5.1. Quanto alle spese del procedimento cautelare in corso di causa (ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., rigettato con ordinanza del 30.01.2026), la cui liquidazione era stata riservata al merito, va tenuto conto che il convenuto non ha svolto difese specifiche autonome in sede cautelare – il rigetto del ricorso essendo conseguito alle medesime ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione di merito, senza che il (omissis) abbia dovuto sviluppare un’attività difensiva ulteriore e distinta – sicché le relative spese devono ritenersi già ricomprese e integralmente assorbite nella liquidazione operata per il giudizio principale.

6. Nel caso in esame risulta applicabile l’art. 96, co. 3, c.p.c., il quale stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai sensi

dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

6.1. Il Tribunale ritiene che la parte attrice abbia svolto le proprie difese con colpa grave, se non con mala fede.

Ed invero, l'attrice ha proposto una domanda manifestamente infondata alla luce del consolidato e univoco orientamento giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c. Adoperando la normale diligenza, l'attrice avrebbe certamente acquisito piena coscienza dell'infondatezza della propria posizione, considerato che la stessa ordinanza della Corte di Cassazione n. 24819/2023, posta a fondamento della domanda, qualifica espressamente la responsabilità del (omissis) come “garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione”.

6.2. A ciò si aggiunga un profilo di particolare gravità. Nel tentativo di contrastare le eccezioni sollevate dal convenuto, l'attrice ha citato, alle pagine 1 e 2 della propria memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., quattro precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 1216/2000, Cass. n. 8379/2006, Cass. n. 14795/2003 e Cass. n. 4553/2004), riportandone tra virgolette taluni passaggi asseritamente testuali, che di seguito si riportano fedelmente: “2. fa all'uopo presente che la responsabilità ex art. 38 c.c. è personale, solidale, diretta, di natura contrattuale e non equiparabile a quella del fideiussore”, né sotto il profilo funzionale né sotto quello giuridico. Non si applica, quindi, l'art. 1957 c.c.: “La responsabilità di chi ha agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non è assimilabile a quella del fideiussore, bensì è diretta e solidale, e quindi non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1216); “L'art. 38 c.c. configura una responsabilità solidale e primaria degli amministratori, del tutto

distinta e non accessoria come quella del fideiussore.” (Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8379). 3. fa altresì presente che ex art.38 c.c. ne consegue un caso di obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., sicché il creditore può agire contro uno solo dei coobbligati; non sussiste alcuna necessità di chiamare in causa tutti i responsabili o anche l’associazione; non vi è litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale. La giurisprudenza è chiara sul punto: “La responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. è solidale e non sussidiaria, sicché il creditore può agire contro i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione anche senza chiamare in causa l’associazione stessa. Non sussiste litisconsorzio necessario.” (Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2003, n. 14795); “La solidarietà prevista dall’art. 38 c.c. non impone al creditore l’onere di convenire in giudizio anche l’associazione: si tratta di coobbligati solidali, rispetto ai quali opera il principio della libera scelta del creditore.” (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2004, n. 4553).

Dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante consultazione del CED della Corte di Cassazione, e confermata dalla documentazione prodotta dal convenuto, è emerso che nessuna delle suddette sentenze contiene i passaggi virgolettati. Le pronunce nn. 1216/2000 e 8379/2006, invocate a sostegno della tesi dell’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c., non recano i virgolettati citati e, nella loro formulazione autentica, trattano materie estranee alla questione; le sentenze nn. 14795/2003 e 4553/2004, richiamate sul diverso tema del litisconsorzio, versano nella medesima situazione. In tutti e quattro i casi i passaggi tra virgolette non trovano riscontro in alcuna pronuncia esistente.

Ai fini della valutazione della suddetta condotta processuale, il Tribunale ha considerato tutte le ipotesi esplicative astrattamente configurabili, pervenendo alla conclusione che una sola di esse sia razionalmente sostenibile.

Deve anzitutto escludersi un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali: tali strumenti indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo, sicché non possono produrre precedenti con numeri, argomenti e virgolettati integralmente inesistenti. A conferma di ciò, il Tribunale ha provveduto a verificare i precedenti citati dall'attrice sulle banche dati giuridiche in uso alla magistratura italiana: le sentenze richiamate o non risultano presenti, o risultano presenti ma con contenuto del tutto difforme dai passaggi virgolettati. Tale verifica corrobora ulteriormente la conclusione che l'inconveniente non possa essere ricondotto a un malfunzionamento o a un'indicizzazione scorretta degli strumenti di ricerca giuridica.

Deve parimenti escludersi un mero errore mnemonico o di trascrizione: non si tratta di un numero errato o di una sezione male attribuita, bensì di massime costruite ex novo, prive di qualsiasi corrispondenza con le pronunce richiamate.

Deve escludersi, infine, l'ipotesi dell'invenzione deliberata: un professionista del diritto che fabbricasse consapevolmente quattro precedenti inesistenti si esporrebbe a conseguenze disciplinari di estrema gravità, in una misura del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile; si tratta di un'ipotesi che, per la sua stessa implausibilità, non può costituire la spiegazione di quanto accaduto.

L'unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie.

Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large

Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese.

L'utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l'attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l'attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti.

In ognuno dei casi considerati, comunque, la condotta è gravemente censurabile e giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c.

6.3. Versandosi in ipotesi di colpa grave, l'attrice va dunque condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa (cfr.

Cass. n. 21570/2012), oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

6.4. Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile al presente procedimento, poiché instaurato in data successiva al 28.02.2023, come previsto dall'art. 35, co. 1, del D.lgs. cit., l'attrice va, altresì, condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro in misura compresa tra Euro 500,00 ed Euro 5.000,00.

6.5. Tale norma deve reputarsi costituzionalmente non illegittima, rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare – tra l'altro – la proposizione di azioni pretestuose, ponendo a carico dell'autore un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, analogamente a quanto già statuito dalla Corte delle leggi all'esito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012 (cfr. Corte cost., n. 120/2016).

6.6. Tornando al caso in esame, avuto riguardo: a) al sensibile scostamento della parte attrice dal grado di diligenza normalmente esigibile, consistito nella proposizione di una domanda manifestamente infondata alla luce di un orientamento giurisprudenziale univoco; b) alla particolare gravità della condotta processuale consistita nella citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o comunque non pertinenti, con l'utilizzo di virgolette che lasciano intendere – secondo l'ordinaria prassi redazionale – una citazione testuale; c) al fatto che il vano funzionamento della “macchina giustizia” si è comunque rivelato relativamente contenuto, essendosi la controversia definita in tempi ragionevoli (meno di

undici mesi); appare equo determinare la sanzione in favore della cassa delle ammende nella misura, prossima alla metà del massimo edittale, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1244/2025 r.g., così dispone:

1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla (omissis) S.r.l. in liquidazione nei confronti di (omissis).

2) Condanna la (omissis) S.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano in complessivi Euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.

3) Condanna la (omissis) S.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore di (omissis), dell'ulteriore importo di Euro 14.103,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

4) Visto l'art. 96, co. 4, c.p.c., condanna la (omissis) S.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 2.000,00.

Così deciso in Siracusa, il 20 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2026.

IL COMMENTO

Giuseppe Cassano²

RIASSUNTO

Questo studio prende spunto dalla recente sentenza n. 338/2026, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, per una analisi della diligenza dell'avvocato ai tempi dell'Intelligenza Artificiale generativa. Si pone così l'accento sulla doverosità, per il professionista legale, di procedere ad uno scrupoloso controllo degli output ottenuti dagli strumenti di AI per non riportare nei suoi scritti precedenti giurisprudenziali errati, o addirittura inesistenti, pena, altrimenti, una condanna a norma dell'art. 96 c.p.c..

ABSTRACT

This study draws on the recent ruling no. 338/2026, issued by the Court of Syracuse, for an analysis of lawyers' due diligence in the age of generative Artificial Intelligence. The emphasis is therefore placed on the legal professional's duty to carefully monitor the output obtained from AI tools to avoid reporting incorrect, or even non-existent, case law in their writings, otherwise risking conviction under Article 96 of the Italian Code of Civil Procedure.

SOMMARIO: 1 AI e Avvocati, la Parola ai Giudici. 2 Il Panorama Giurisprudenziale. 3 Diligenza dell'Avvocato al Tempo dell'AI. 4 Magistrati al Tempo dell'AI. Riferimenti.

² Professore Doctore in Giurisprudenza. Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche - della Innovazione, di Internet e della Intelligenza Artificiale - di Roma, Firenze e Milano della European School of Economics. Direttore degli Stati Generali di Internet e della Intelligenza Artificiale e già Docente di Istituzione di Diritto privato nell'Università LUISS di Roma. Membro del Comitato AgCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - per la Intelligenza Artificiale. *E-mail:* gcassano@tiscali.it

1 AI E AVVOCATI, LA PAROLA AI GIUDICI

Da Firenze a Siracusa, biglietto di sola andata. Indietro non si torna. Nel volgere di appena un anno si registra una evoluzione della giurisprudenza che è passata dal ritenere l'uso degli strumenti di AI relegabile nel mondo della irresponsabilità del professionista legale al considerarlo fonte di responsabilità se accompagnato da condotte violative del canone di diligenza di cui all'art. 1176, II, c.c..

Né vi sono valide ragioni che possano far ritenere possibile una inversione di marcia o, almeno, un ripensamento o ammorbidimento di tale linea interpretativa.

Procediamo con ordine muovendo dalla pronuncia resa dal Tribunale di Firenze nel contesto di una vicenda nella quale il difensore di una delle parti in giudizio aveva dichiarato che i riferimenti giurisprudenziali citati in un suo atto ritualmente depositato erano stati il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante uno strumento di intelligenza artificiale, del cui utilizzo il medesimo patrocinatore non era a conoscenza.

Nel caso di specie – sottolinea l'adito Giudice toscano – l'AI avrebbe “generato risultati errati che possono essere qualificati con il fenomeno delle cc.dd. allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché l'IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri. In questo caso, lo strumento di intelligenza artificiale avrebbe inventato dei numeri asseritamente riferibili a sentenze della Corte di Cassazione inerenti all'aspetto soggettivo dell'acquisto di merce contraffatta il cui contenuto, invece, non ha nulla a che vedere con tale argomento”³.

In tale vicenda il Giudice di Firenze, facendo leva sull'assenza della prova di uno specifico danno, ha escluso l'operatività dell'art. 96 c.p.c..

³ Trib. Firenze, sez. spec. in materia di imprese, ord., 14 marzo 2025; Viola (2025, p. 493).

Di tutt'altro avviso il Tribunale di Siracusa che, nel provvedimento qui in esame, ha applicato, congiuntamente, i commi 3 e 4 della citata disposizione codicistica all'esito di un giudizio che, di fatto e in via di estrema sintesi, aveva riproposto la medesima tematica di diritto.

Il Giudice siciliano ha ritenuto, all'esito di una verifica compiuta mediante la consultazione del CED della Corte di Cassazione, che nessuna delle sentenze invocate dalla parte attrice (precisamente le pronunce nn. 1216/2000, 8379/2006, 14795/2003 e 4553/2004), e riportate in atti citandone i passaggi ritenuti utili tra virgolette, trovava riscontro in una pronuncia realmente esistente.

Il Tribunale, esclusa ogni possibile lettura alternativa⁴, ha concluso nel senso che “il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie”⁵.

Si è sanzionato dunque, con il ricorso all'art. 96 c.p.c., l'utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante la consultazione delle fonti primarie (ritenute in sentenza: banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione).

⁴ Sono escluse, in particolare, le ipotesi di malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali, di mero errore mnemonico o di trascrizione e, ancora, di invenzione deliberata di precedenti inesistenti.

⁵ Espressamente: “Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non ‘sanno’ né ‘ricordano’ alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. ‘allucinazioni’, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese”.

Tale condotta – si legge ancora nella sentenza in esame – integra “gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti”.

2 IL PANORAMA GIURISPRUDENZIALE

Quello qui in esame rappresenta un provvedimento che, a ben vedere, si innesta in un solco interpretativo ben delineato, e tratteggiato nei suoi confini operativi, da altri apporti della giurisprudenza.

Già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina dovendo trattare centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, e tutti redatti “a stampone”, aveva sottolineato l’evidenza dell’uso di strumenti di intelligenza artificiale.

Evidenza derivante “dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l’atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate”.

A chiusura del suo argomentare l’adito Giudice del Lavoro ha precisato come “l’azione risulta introdotta in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna ex art. 96 comma 4 c.p.c. alla somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende”⁶

⁶ V. Trib. Latina, sez. lav., 29 settembre 2025, n. 1072; Id. Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, n. 1034.

Sugli stessi binari corre anche l'argomentare del Tribunale di Torino che ha condannato parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, III, c.p.c., per aver

agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto “col supporto dell'intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate.

A tale statuizione è stata fatta conseguire anche la condanna ai sensi del quarto comma della richiamato art. 96 (v. Trib. Torino, sez. lav., 16 settembre 2025, n. 2120).

Non è rimasta estranea al tema neppure la giurisprudenza amministrativa anch'essa chiamata a pronunciarsi, talune volte, con ricorsi nei quali le sentenze citate a sostegno dell'affermazione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamavano estremi di pronunce non pertinenti e in cui le massime indicate erano riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.

Una tale condotta, e cioè a dire, un tale modo di redigere gli atti giudiziari è stata ritenuta integrare una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, per aver introdotto in giudizio elementi potenzialmente idonei ad influenzare sia il contraddittorio processuale, che la fase decisoria, verso un percorso non corretto.

Non solo. Un tale *modus operandi*, a ben vedere, rende inutilmente gravosa, da parte del Giudice e delle controparti, l'attività

di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa solo apparentemente affermati.

E così la conclusione è nel senso che citare in un atto giudiziario della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull'AI che abbiano generato risultati errati è una

circostanza alla quale non può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell'attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. "La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense" redatta dall'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell'esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come "allucinazioni da intelligenza artificiale" [...] (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348) (Prosperetti, 2026, p. 185).

3 DILIGENZA DELL'AVVOCATO AL TEMPO DELL'AI

Sia chiaro un punto. Occorre sgombrare il campo dall'equivoco che una condanna ex art. 96 c.p.c. si possa fondare sul presupposto che un atto giudiziario sia stato compilato per mezzo dell'intelligenza artificiale.

La norma, come noto, punisce un contegno processuale illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede, o la colpa grave, della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del

grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle argomentazioni difensive, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

In merito, dunque, non assume rilevanza la scarsa qualità degli atti difensivi, né la redazione degli stesso per mezzo dell'intelligenza artificiale può intendersi quale condotta censurabile in quanto tale (v. Trib. Prato, decr., 11 ottobre 2025.); quello che rileva quale fonte di responsabilità professionale è l'uso acritico degli strumenti in parola e così, in ultima analisi, la delega agli stessi della redazione di atti senza alcun riscontro del contenuto degli stessi.

La materia dell'AI nel mondo della giustizia non introduce dunque nuove questioni interpretative se osservata dal punto di vista della corretta esegesi dell'art. 1176, II, c.c.. Chi mai, invero, nel corso degli anni ha dubitato della sussistenza della responsabilità dell'avvocato per aver sottoscritto, senza aver prima attentamente controllato, un atto materialmente composto da un suo tirocinante?⁷

Orbene, lo stesso è a dirsi – né vi un valido motivo per cui non sia così – per l'uso degli strumenti di AI che rappresenta la declinazione, in termini di attualità, della diligenza professionale.

In generale, e come noto, per quanto attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato, deve rilevarsi che l'esito del giudizio, anche eventualmente sfavorevole, non spiega alcun effetto, in quanto l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mirava il cliente, ma

⁷ È orientamento oggi consolidato quello secondo cui, in generale, l'obbligazione assunta dal professionista nei confronti del proprio cliente è di mezzi (o di comportamento), e non già di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento del professionista consiste nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza prescritto dall'art. 1176, II, c.c. (Trib. Lecco, sez. I, 13 ottobre 2025, n. 379; Trib. Roma, sez. XIII, 1 marzo 2024, n. 3933).

soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata (App. Palermo, sez. II, 3 maggio 2025, n. 694).

L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, a norma degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di legge e, in via generale, quando per sua negligenza o imperizia, comprometta l'esito (favorevole) del giudizio; a fronte di questioni speciale difficoltà non risponde dei danni, salva l'ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa grave⁸.

Pertanto, per dirsi sussistente un'ipotesi di inadempimento del suddetto professionista è doverosa l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale (ovvero, la seria e apprezzabile possibilità) che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (App. Roma, sez. VI, 10 settembre 2025, n. 4971).

Sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale (App. Bari, sez. II, 22 settembre 2025, n. 1315; Trib. Cagliari, 11 novembre 2025, n. 1780).

E così, ben innestandosi nel solco di questo filone interpretativo, il Tribunale di Siracusa mette in chiaro come, oggi, un diligente avvocato non possa ignorare che i modelli di AI generativa non costituiscono delle banche dati giurisprudenziali da cui poter estrarre precedenti e citazioni ragion per cui la diligenza professionale impone il controllo, scrupoloso, degli output.

⁸ Con la precisazione che, ove si sia in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è dovere professionale del difensore quello di agire, cautelativamente, in base all'interpretazione della norma, anche a prescindere della sua condivisione da parte del medesimo, che comporti minori rischi per il cliente (App. Catanzaro, sez. III, 13 settembre 2022, n. 982).

Alla materia qui in esame, infine, non è rimasto estraneo il Legislatore che, nella recente regolamentazione della materia della AI – L. 23 settembre 2025, n. 132⁹ – ha dettato delle disposizioni ad hoc per le professioni intellettuali.

Il riferimento è, in particolare, all’art. 13 secondo cui – nell’ottica della centralità della decisione finale umana – l’utilizzo degli sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve essere finalizzato esclusivamente all’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera (I comma).

Il secondo comma di tale disposizione si focalizza poi sul rapporto fiduciario tra professionista e cliente, fondamentale per l’avvocato.

Si prevede così che le informazioni relative ai sistemi di AI utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Emerge dunque come il Legislatore, lungi dal vietare l’uso della AI nelle professioni intellettuali, abbia voluto regolamentarlo e disciplinarlo in una prospettiva che può dirsi antropocentrica.

4 MAGISTRATI AL TEMPO DELL’AI

Non v’è dubbio che l’uso degli strumenti informatici abbia agevolato, e tuttora agevoli, sul piano pratico, la redazione non solo degli atti di parte ma anche dei provvedimenti giudiziari.

Il tema fin qui tratteggiato quindi si può proporre, secondo le medesime coordinate interpretative, con riferimento all’attività dei

⁹ “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, in G.U. 25 settembre 2025, n. 223.

Magistrati anch'essi alle prese con il rischio (oggi esponenzialmente incrementato dall'irrompere sulla scena della AI) che il Giudice attinga "aliunde" gli argomenti del suo decidere¹⁰.

Come per l'avvocato, anche per il Giudice, dunque, il pericolo è quello di una sorta di abdicazione del dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo facendo così venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale (Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2025, n. 34481).

L'esercizio della giurisdizione, come noto, implica ed impone indipendenza e imparzialità, che costituiscono presidio di legalità, giustizia ed eguaglianza a garanzia dei cittadini. Indipendenza e imparzialità rappresentano il connotato e la condizione essenziale per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

È questo il modello delineato dalla Costituzione, la quale vuole giudici "soggetti soltanto alla legge" (art. 101, II, Cost.), definisce la magistratura ordinaria, nell'architettura dei poteri dello Stato, "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" (art. 104 Cost.), demanda alla legge (art. 108, II, Cost.) il compito di

¹⁰ Merita qui ricordare come anche la P.A. sia chiamata a confrontarsi con l'adozione di decisioni amministrative automatizzate dovendo, in merito, tenere sempre presente il principio del controllo umano di tali decisioni. Si tratta di un principio che trova solido fondamento: (i) negli artt. 3, 24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa; (ii) nella L. n. 241/1990, in particolare negli artt. 1 e 3, che richiedono che l'azione amministrativa sia sorretta da motivazione intelligibile e verificabile, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso; (iii) nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), che consente l'uso di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona. E così, l'algoritmo, ove utilizzato dall'Amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali. L'utilizzo di procedure algoritmiche è dunque legittimo solo se l'Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l'adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione (v. da ultimo T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895; Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929).

assicurare l'indipendenza dei Giudici delle giurisdizioni speciali e individua tra le caratteristiche del "giusto processo" lo svolgersi "davanti a giudice terzo e imparziale" (art. 111, I e II, Cost.).

Questo è anche il modello Europeo di Giudice, con indipendenza e imparzialità garantite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6, par. 1) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 47) (Cass. civ., sez. un., 1 aprile 2019, n. 9042).

In tale delicato contesto è lo stesso Legislatore (L. n. 132/2025 cit., art. 15) ad intervenire facendo chiarezza sui limiti entro i quali può dirsi ammissibile l'uso della AI da parte di un Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Capisaldi della materia, sono da un lato, la riserva (per così dire) assoluta in favore del Magistrato di ogni decisione riguardante:

1. l'interpretazione e sull'applicazione della legge;
2. la valutazione dei fatti e delle prove;
3. l'adozione dei provvedimenti.

Dall'alto lato, lo stesso Legislatore dà il benvenuto alla AI in chiave servente nell'attività giudiziaria prevedendo che spetta al Ministero della Giustizia disciplinare gli impieghi dei sistemi di AI secondo tre finalità specificatamente individuate, e precisamente:

1. per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia;
2. per la semplificazione del lavoro giudiziario;
3. per le attività amministrative accessorie.

L'impiego della AI deve essere quindi finalizzato all'efficientamento del sistema giudiziario, restando esclusa ogni

forma di abdicazione della decisione, e dovendo il Ministero della Giustizia disciplinare il tutto con grande cautela e con corredo di un adeguato sistema di garanzie (Iaselli, 2026, p. 269).

RIFERIMENTI

IASELLI, Michele. L'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. In: CASSANO, Giuseppe; TRIPODI, Enzo Maria (a cura di). **Intelligenza artificiale**. Pisa: Pacini, 2026.

PROSPERETTI, Eugenio Marco. Iura novit IA? In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2026.

VIOLA, Roberto. Avvocato usa ChatGPT e rischia responsabilità ex art. 96 c.p.c. In: **Diritti di Internet**, Pisa, Ed. Pacini, 2025.

Recebido em: 10-3-2026

Aprovado em: 11-4-2026